

DECISIONE (UE) 2017/2301 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2017

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo all'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («ACP»), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro («accordo di partenariato ACP-UE»), è stato firmato a Cotonou il 23 giugno 2000. L'accordo di partenariato ACP-UE è entrato in vigore il 1° aprile 2003.
- (2) A norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato ACP-UE, gli allegati I bis, II, III, IV e VI dello stesso possono essere rivisti, adattati e/o modificati dal Consiglio dei ministri ACP-UE su raccomandazione del comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.
- (3) A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE può delegare le sue competenze al Comitato degli ambasciatori ACP-UE.
- (4) Nel corso della riunione del Consiglio ministeriale congiunto svoltasi a Dakar il 6 maggio 2017, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha deciso di delegare al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di adottare una decisione sull'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE entro il 31 dicembre 2017.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE poiché la decisione sarà vincolante per l'Unione.
- (6) La decisione si applicherà all'allegato II, capitolo 3, dell'accordo di partenariato ACP-UE e intende migliorare il funzionamento del sistema di finanziamento volto a fornire sostegno in caso di shock esogeni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo all'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE è basata sul progetto di decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE accluso alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione nel Comitato degli ambasciatori ACP-UE possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

⁽¹⁾ GUL 317 del 15.12.2000, pag. 3.

